

## Danno da Vaccino Covid, indennizzi anche senza l'obbligo

(Fonte: <https://www.pensionioggi.it/>)

Lo prevede un passaggio del dl n. 4/2022 che estende, in coerenza con l'orientamento della Corte Costituzionale, gli indennizzi previsti dalla legge anche a chi si è vaccinato contro il Covid-19 pur non avendo l'obbligo. Negate però le ulteriori indennità previste dalla legge n. 229/2005.

Tutti i danneggiati da vaccinazione anti-Covid saranno risarciti dallo Stato, che si tratti di cittadini sottoposti all'obbligo vaccinale o meno. L'articolo 20, commi 1 e 1-bis, del D.L. n. 4/2022 inserito in fase di conversione ha infatti esteso la disciplina risarcitoria ai casi in cui l'evento riguardi soggetti che non erano tenuti alla vaccinazione modificando l'articolo 2 del Legge n.210/1992 in materia di indennizzi a seguito di menomazione derivanti da vaccinazioni obbligatorie e «raccomandate». Menomazioni che, si precisa, devono essere «permanenti», incluso il decesso.

### Le vaccinazioni raccomandate

L'indennizzo di cui al citato articolo 2 della L. n. 210 del 1992 prima della novella operata dal Decreto Sostegni ter non includeva esplicitamente nella tutela risarcitoria i danni derivanti da «vaccinazione raccomandata». E' stata la Corte Costituzionale, in diverse occasioni durante il periodo dell'emergenza sanitaria, ad estendere l'applicazione **ma solo a seguito di una sentenza della stessa Corte che dichiarasse illegittima la singola categoria di vaccinazione** (cfr. Sent. n.118/2020). Erano comunque già inclusi i soggetti che avevano subito danni perché, per ragioni di lavoro o per incarico del loro ufficio o, ancora, ai fini dell'accesso ad uno Stato estero, si siano sottoposti a vaccinazioni che, pur non essendo obbligatorie, risultino «necessari» e non raccomandate (articolo 1, comma 4, della citata L. n. 210).

### L'importo dell'indennizzo

La misura del risarcimento, rivalutata ogni anno in base al tasso di inflazione, è composta da due elementi:

- Un importo pari alla misura della [pensione privilegiata](#) tabellare di guerra (Tab. B L. n. 177/1976);
- un importo equivalente all'indennità integrativa speciale spettante agli impiegati civili dello Stato di livello più basso.

Nel caso di morte, l'erede avente diritto può tra l'altro optare fra un assegno *una tantum*, pari a circa **77.469 euro**, e la somma come sopradescritta per **quindici anni** (mentre l'assegno ha natura permanente per il soggetto menomato in vita). Al beneficio si aggiunge anche l'**esonero**

dalle spese sanitarie (tickets), inerenti a medicinali o prestazioni necessari per la diagnosi o la cura delle patologie oggetto dell'indennizzo.

<b>Vaccizioni - Trasfusioni - Importo Indennizzi 2020 L. 210/1992</b>			
<b>Categoria</b>	<b>Importo mensile</b>	<b>Importo bimestrale</b>	<b>Importo Annuale</b>
1	895,51 €	1.791,02 €	10.746,12 €
2	881,80 €	1.763,60 €	10.581,60 €
3	868,18 €	1.736,36 €	10.418,16 €
4	854,50 €	1.709,00 €	10.254,00 €
5	840,79 €	1.681,58 €	10.089,48 €
6	827,08 €	1.654,16 €	9.924,96 €
7	813,40 €	1.626,80 €	9.760,80 €
8	799,69 €	1.599,38 €	9.596,28 €

**PensioniOggi.it**

### **Vaccinazioni Obbligatorie**

L'equiparazione delle tutele non è però assoluta. Infatti per le sole menomazioni derivanti da **vaccinazioni obbligatorie**, la disciplina prevede ulteriori indennizzi tra cui un **assegno una tantum «ponte»**, relativo al periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e la data di decorrenza dell'indennizzo summenzionato che, difatti, decorre dal mese successivo alla data di presentazione della domanda. Questa somma è pari, per ciascun anno rientrante nel computo, al 30 per cento dell'indennizzo sopradescritto, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.

Inoltre per le **vaccinazioni obbligatorie** la legge n. 229/2005 riconosce un **«indennizzo aggiuntivo»** ovvero un **assegno mensile vitalizio** pari a sei volte la somma percepita al danneggiato per le prime quattro categorie tabellari, di cinque volte per quelle comprese tra la sesta e la quinta, e di quattro volte per le ultime due categorie tabellari. Esso è corrisposto per metà al danneggiato e per metà ai congiunti che prestano o abbiano prestato assistenza al danneggiato. E in caso di decesso l'avente diritto può optare per un assegno «una tantum» di **150 mila euro** da corrispondere in cinque rate annuali di 30 mila euro ciascuna.

In definitiva queste ulteriori tutele spettano solo al personale che ha è stato soggetto all'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19.